

Omar Vanin

# L'efficacia delle sentenze straniere civili in Italia

Le condizioni poste  
dall'art. 64 della  
legge n. 218/1995

---





Omar Vanin

# L'efficacia delle sentenze straniere civili in Italia

Le condizioni poste  
dall'art. 64 della  
legge n. 218/1995

---

2024 – Scuola Superiore della Magistratura - Via Tronto, 2 - 00198 Roma  
<http://www.scuolamagistratura.it>

ISBN 9791280600608 (ebook -pdf)

Opera realizzata in collaborazione con l'Istituto di Studi internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel quadro del progetto "EJNita 2.0: Building Bridges and New Roadmaps" cofinanziato dall'Unione europea (Grant Agreement n. 101091857). Il progetto EJNita 2.0 è coordinato dal Ministero della Giustizia e coinvolge, in veste di *partners*, il Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Nazionale Forense, la Scuola Superiore della Magistratura, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Torino e l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa partecipano al progetto in qualità di *associate partners*.

## Sommario

Prefazione ..... V

Di che cosa si occupa questo libro .....IX

### Introduzione

#### **L'art. 64 della legge n. 218/1995: oggetto e contesto**

1. L'efficacia delle decisioni straniere: rilievi generali..... 1
2. Il quadro delle fonti .....2
3. Le disposizioni della legge n. 218/1995: quadro d'insieme ..... 4
4. Piano dell'esposizione.....8

### Capitolo 1

#### **La lett. a): la competenza del giudice dello Stato d'origine**

1. Rilievi introduttivi.....9
2. Il senso della norma .....10
3. La verifica della competenza internazionale .....13
4. Gli accertamenti di fatto compiuti nello Stato d'origine .....14
5. La possibile concorrenza di altre norme.....15
6. La competenza internazionale: un requisito in disarmo? .....15

## Capitolo 2

### **La lett. b): il contraddittorio iniziale e l'equità del processo**

1. Rilievi introduttivi.....17
2. La rituale integrazione del contraddittorio.....18
3. Il rispetto dei diritti essenziali di difesa.....20

## Capitolo 3

### **La lett. c): la rituale costituzione delle parti nel procedimento**

1. Rilievi introduttivi.....23
2. Un ulteriore strumento di protezione del contraddittorio .....24
3. Il caso della costituzione delle parti personalmente.....24

## Capitolo 4

### **La lett. d): il carattere definitivo della sentenza**

1. Rilievi introduttivi .....27
2. La verifica del passaggio in giudicato della sentenza .....28
3. L'ipotesi del riconoscimento parziale .....29
4. L'efficacia di fatto dei provvedimenti non definitivi .....29

## Capitolo 5

### **La lett. e): la non contrarietà a una sentenza resa in Italia**

1. Rilievi introduttivi.....31
2. Condizioni generali di operatività del requisito .....32
3. Il contrasto con altra sentenza parimenti straniera.....33
4. Apprezzamento dell'effettivo contrasto fra i giudicati .....34

## Capitolo 6

### **La lett. f): la non pendenza in Italia di un procedimento sulla stessa causa**

1. Rilievi introduttivi. ....37
2. Concetto di identità .....38
3. Determinazione della pendenza della lite. ....38
4. Peso da accordare alla validità della citazione .....40

## Capitolo 7

### **La lett. g): la non contrarietà all'ordine pubblico**

1. Rilievi introduttivi. ....41
  2. Il concetto di ordine pubblico. ....42
  3. Ricostruzione dei principi di ordine pubblico. ....44
  4. Eccezionalità e concretezza dell'ordine pubblico .....46
  5. Gli effetti attenuati e l'ordine pubblico di prossimità .....46
- Per saperne di più .....49



## Prefazione

Il progetto EJNita, finanziato dall'Unione europea, si propone di sostenere il lavoro dei punti di contatto italiani della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale promuovendo la conoscenza delle norme che regolano la cooperazione giudiziaria in materia civile. Il riferimento, in breve, è alle norme che definiscono l'ambito della giurisdizione dei giudici di uno Stato nei casi transfrontalieri, le norme che individuano la legge applicabile ai rapporti e alle situazioni con elementi di internazionalità e quelle che presiedono alla circolazione degli atti e dei provvedimenti giudiziari da un paese all'altro.

Guidato dal Ministero della Giustizia, il progetto coinvolge attualmente, in veste di partner, il Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Nazionale Forense, la Scuola Superiore della Magistratura, l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, nonché tre Atenei: l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Ferrara e l'Università degli Studi di Torino. Contribuiscono al progetto, come partner associati, anche l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa.

Nel corso del tempo, i partner del progetto hanno dato vita, collaborando fra loro, a un'ampia gamma di prodotti volti ad assistere magistrati, avvocati, notai, ufficiali giudiziari e altri operatori desiderosi di accostarsi agli strumenti della cooperazione giudiziaria in materia civile o intenzionati a rafforzare e aggiornare le loro conoscenze in questo campo.

Il libro che ho il piacere di presentare costituisce l'esito di una di queste collaborazioni. Scritto da Omar Vanin, si propone di condensare in poche decine di pagine un'analisi di taglio pratico dell'art. 64 della legge 31 mag-

gio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la norma chiave del regime italiano di diritto comune in tema di efficacia delle sentenze straniere.

Il volume nasce da una collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura e l'Istituto di Studi internazionali dell'Università Cattolica, e traduce in pratica un'intuizione di Gianluca Grasso, allora componente del Comitato direttivo della Scuola. Di fatto, questo libro – che esce contemporaneamente a un altro, dedicato alla protezione dei maggiorenni fragili nei casi internazionali, opera di chi scrive – costituisce una prima, parziale, realizzazione dell'idea di offrire al giurista pratico delle agili «mappe», pensate per aiutarlo a muoversi nel paesaggio, talora accidentato, delle fonti del diritto internazionale privato e ad apprendere le dinamiche della disciplina, che in qualche caso possono apparire ostiche.

L'auspicio, condiviso dai componenti del Comitato direttivo della Scuola, è che altre opere di ispirazione simile possano vedere la luce prossimamente, frutto di altre collaborazioni all'interno del progetto EJNita, del quale, del resto, sta per cominciare la terza edizione.

La pubblicazione dei due titoli (*on line* sul sito della Scuola Superiore della Magistratura, e su carta) non sarebbe stata possibile senza il sostegno del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, sotto la presidenza dapprima di Giorgio Lattanzi quindi di Silvana Sciarra, e senza gli sforzi prodigati da chi ha lavorato all'iniziativa, in diverse vesti, in seno alla Scuola, in particolare Antonella Licheri, e nell'Università Cattolica, specie Laura Arieni e Maura Lospalluti. A loro, come pure a Roberta Bardelle, coordinatrice del progetto EJNita, a Ester di Napoli, che ne è il motore, e a tutti i partner, mi piace rivolgere in questa occasione un grazie sincero.

Pietro Franzina

*Ordinario di diritto internazionale  
Università Cattolica del Sacro Cuore  
Istituto di Studi internazionali*





## Di che cosa si occupa questo libro

A quali condizioni possono essere fatti valere nell'ordinamento italiano gli effetti di una decisione civile resa all'estero?

Sono diverse le norme che rispondono a questa domanda. Alcune sono poste da fonti interne; altre si trovano in misure legislative dell'Unione europea; altre ancora sono contenute in convenzioni internazionali.

Le norme di matrice interna sono essenzialmente racchiuse nel titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, formato dagli articoli 64 e seguenti. Tali disposizioni entrano in gioco nei casi per i quali non operino (o non pretendano di operare in modo esclusivo) eventuali regole uniformi contenute in convenzioni in vigore per l'Italia o in atti normativi dell'Unione europea.

Questo libro si concentra sull'art. 64 della legge n. 218/1995 ed esamina i sette requisiti che una sentenza straniera deve soddisfare per essere ammessa a produrre effetto in Italia.

Il testo non pretende di fornire un'illustrazione completa e approfondita della tematica. Costituisce una semplice mappa. Si propone, cioè, di orientare il lettore ripercorrendo i problemi che più frequentemente si incontrano nella prassi.

Chi intenda sviluppare una migliore conoscenza della materia potrà servirsi degli spunti di giurisprudenza riportati in calce alle sezioni e della bibliografia che compare alla fine del volume.

L'opera è aggiornata al 25 settembre 2024.



## Introduzione

# L'art. 64 della legge n. 218/1995: oggetto e contesto

### 1. L'efficacia delle decisioni straniere: rilievi generali

Le decisioni in materia civile rese dai giudici di uno Stato (lo Stato d'origine) sono efficaci nell'ordinamento di uno Stato diverso (lo Stato richiesto) solo se soddisfano le condizioni previste a questo fine dalle regole di quest'ultimo Stato.

Si supponga che Tizio si sia rivolto ai giudici dello Stato A per far accertare il credito che vanta nei confronti di Caio e per far condannare quest'ultimo a versare il dovuto. Ottenuta la condanna, Tizio potrebbe volerne invocare gli effetti, compresi quelli esecutivi, nello Stato B, magari perché Caio possiede dei beni proprio in quello Stato e Tizio confida che, aggredendoli, le sue pretese verrebbero agevolmente soddisfatte.

Spetta alle norme dello Stato B – quelle appunto che si occupano dell'efficacia delle decisioni straniere – stabilire le condizioni che debbono essere soddisfatte da una decisione come quella ottenuta da Tizio per essere riconosciuta ed eventualmente eseguita nell'ordinamento di B.

È compito delle norme di B, allo stesso modo, indicare gli eventuali passi procedurali che Tizio ha l'onere di compiere per godere degli effetti della decisione, ed è sempre compito delle norme di B stabilire quali rimedi possano eventualmente essere esperiti da Caio per contrastare l'iniziativa

di Tizio, ove magari ritenga, per parte sua, che le condizioni per il riconoscimento non sussistono nel caso di specie.

Le regole che assolvono i compiti appena descritti variano da uno Stato all'altro. Quelle esaminate in queste pagine sono alcune di quelle di cui si serve l'ordinamento italiano quando si fa questione, per l'appunto, dell'efficacia in Italia delle decisioni di un'autorità straniera.

## 2. Il quadro delle fonti

Esistono in Italia varie norme riguardanti l'efficacia delle decisioni straniere. Alcune sono di fonte interna, altre sono contenute in misure legislative dell'Unione europea o in convenzioni internazionali in vigore per l'Italia o per la stessa Unione europea.

Le norme interne fanno capo fondamentalmente alla [legge 31 maggio 1995, n. 218](#), di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

In particolare, il titolo IV della legge si occupa della «efficacia di sentenze e di atti stranieri». Le relative disposizioni si applicano, in linea di principio, a qualsiasi pronuncia straniera, quale ne sia l'oggetto e la natura.

In linea di principio, le norme della legge n. 218/1995 si applicano solo alle decisioni a cui non si applicano convenzioni o misure dell'Unione.

Vi sono nondimeno dei casi in cui l'efficacia di una decisione può essere affermata in base alle norme della legge n. 218/1995, ancorché la pronuncia rientri nella sfera applicativa di una convenzione. Ciò si verifica quando la convenzione in questione non pretende che gli Stati contraenti usino sistematicamente le norme in essa contenute per valutare l'efficacia delle decisioni provenienti da altri Stati contraenti, e permette l'impiego di norme diverse (quelle interne, in particolare) se più favorevoli.

Questo è vero in particolare per le convenzioni – specie bilaterali – di assistenza giudiziaria: convenzioni che si propongono di agevolare il riconoscimento delle decisioni, non di renderne uniformi le condizioni. Gli Stati contraenti assumono solo l'obbligo di riconoscere le sentenze che soddisfano i requisiti ivi stabiliti, non invece l'obbligo di negare il riconoscimento delle sentenze che non li soddisfano.

Una simile riserva a favore delle norme interne non deve per forza figurare nel testo della convenzione considerata. L'art. 31 della [convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati](#) (eseguita in Italia con la [legge 12 febbraio 1974, n. 112](#)) stabilisce che nell'interpretare una convenzione

occorre tener conto del suo scopo e del suo oggetto. Una convenzione potrebbe dunque implicare una riserva come quella appena descritta anche senza dichiararlo espressamente, quando sia chiaro che il suo scopo consiste nel facilitare la circolazione delle decisioni.

Ove le cose stiano in questi termini, nulla impedisce di fare appello alle norme interne per riconoscere una sentenza che non riunisca le condizioni stabilite da una convenzione ad essa applicabile: la circostanza che la sentenza non sia riconoscibile in base alla convenzione non esclude che la stessa possa produrre effetti in Italia in base ad altre norme, se la convenzione non pretende di impedirne in assoluto l'operare. L'art. 2, comma 1, della legge n. 218/1995, ai sensi del quale le norme interne di diritto internazionale privato «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia», segnala, del resto, che il ricorso alle norme interne è precluso, nelle situazioni soggette a una convenzione in vigore per l'Italia, solo se e nella misura in cui l'applicazione del diritto interno finirebbe col nuocere alla convenzione stessa. Non è vietato servirsi, in altre parole, quando, così facendo, si realizzano in modo più pieno, o più agevole, gli scopi che essa persegue. Un'ipotesi, questa, non rara se si considera che molte convenzioni bilaterali in vigore per l'Italia in questo campo, anteriori alla legge n. 218/1995, prevedono perlopiù delle condizioni di riconoscimento più stringenti di quelle dettate in tale legge.

Resta precluso il ricorso alle norme interne quando si tratta di decisioni in relazione alle quali esistono norme convenzionali e dell'Unione europea che dettano regole più liberali di quelle della legge ora indicata, o che pretendono di essere applicate ad esclusione di ogni disciplina.

Presentano queste caratteristiche, fra le altre, le norme relative all'efficacia delle decisioni straniere contenute nel [regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I *bis*), nel [regolamento \(UE\) 2019/1111](#) del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (Bruxelles II *ter*), e nel [regolamento \(CE\) n. 4/2009](#) del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

La legge n. 218/1995 è ugualmente priva di portata pratica quando si discute in Italia degli effetti di decisioni rese in uno Stato vincolato dal [regolamento \(UE\) n. 650/2012](#) del 4 luglio 2012 relativo alla competenza,

alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, o da uno Stato vincolato dal [regolamento \(UE\) 2016/1103](#) del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, per limitarsi solo a qualche esempio.

La sfera applicativa del titolo IV della legge n. 218/1995, sia pure ridotta, non è per questo trascurabile. Vi rientrano non solo le pronunce rese in materie per le quali l'Italia non è vincolata da norme internazionalmente uniformi in tema di riconoscimento (la filiazione, ad esempio), ma anche le pronunce che pur riguardando delle materie disciplinate da atti dell'Unione o da convenzioni, provengano da uno Stato non vincolato dalle stesse, come le decisioni rese negli Stati Uniti in materia commerciale o quelle rese in materia successoria in Irlanda o in Danimarca, due Stati membri non vincolati dal regolamento n. 650/2012, citato poc'anzi.

### 3. Le disposizioni della legge n. 218/1995: quadro d'insieme

Il titolo IV della legge n. 218/1995 si compone di sette disposizioni. Qui interessa segnalare le prime quattro: l'art. 64, che fissa le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere; l'art. 65, relativo ai provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità; l'art. 66, sui provvedimenti di giurisdizione volontaria; l'art. 67, che tratta della attuazione delle decisioni straniere e dell'eventuale contestazione della loro efficacia.

L'art. 64 esordisce stabilendo il principio che domina questa parte del diritto internazionale privato: le sentenze straniere, vi si dice, sono riconosciute in Italia «senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento», cioè, come si dice, in modo automatico.

Significa che nessuna omologazione, o delibazione, della sentenza straniera è richiesta perché questa produca effetto nell'ordinamento italiano. Adempite le formalità di transito della decisione estera (come l'apposizione della *apostille*, o la sua legalizzazione, se richieste, e la produzione di una traduzione asseverata) gli effetti di cui la decisione è capace – esclusi solo quelli esecutivi, come si dirà – si producono per ciò solo anche in Italia. Se ne potrà così ottenere l'annotazione, ad esempio, nel registro delle imprese, nei registri di stato civile o nei registri immobiliari, a seconda della natura degli effetti in questione e dell'uso che se ne voglia fare. Allo

stesso modo, se ne potrà invocare l'autorità in un procedimento pendente in Italia, ad esempio per sollevare l'eccezione di cosa giudicata o per eccepire in compensazione un credito accertato con la decisione straniera.

La circostanza che il riconoscimento operi automaticamente, cioè senza che serva un procedimento rivolto a questo scopo, non significa che una decisione straniera sia sempre e incondizionatamente efficace in Italia. Al contrario, sono efficaci le sole decisioni straniere che rispondono alle condizioni stabilite dall'art. 64.

In particolare, ai sensi dell'art. 64, la sentenza straniera è riconosciuta se: *a)* il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; *b)* l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; *c)* le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; *d)* essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; *e)* essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato; *f)* non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; *g)* le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Tutte queste condizioni debbono essere soddisfatte, cumulativamente, affinché la sentenza considerata sia ammessa a produrre effetto in Italia in forza dell'art. 64. Il mancato soddisfacimento di una sola condizione, in altre parole, pregiudica quel risultato.

Il presente scritto, come detto, propone un'analisi succinta delle sette condizioni appena enunciate.

Prima di procedere, è bene, tuttavia, dar conto anche delle altre previsioni menzionate poco sopra, poiché costituiscono l'immediato contesto dell'art. 64, e la loro considerazione aiuta a intenderne il senso.

Il principio dell'automatico riconoscimento si applica anche ai provvedimenti di cui si occupa l'art. 65, a prescindere dal fatto che siano stati resi da un'autorità giudiziaria, e ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, oggetto dell'art. 66.

Anche le disposizioni ora indicate, del resto, subordinano l'efficacia dei provvedimenti da esse contemplati a determinate condizioni, in parte comuni a quelle previste all'art. 64, o ad esse accostabili.

Qui conviene solo segnalare che nelle materie interessate dai provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66 è normale che coesistano, nei vari ordinamenti, determinazioni di natura diversa, spesso fra loro intrecciate: la fisionomia delle situazioni soggettive spettanti ai singoli (il nome, ad esempio, o lo stato di figlio) è conformata, volta a volta, da provvedimenti di autorità (giudiziarie o amministrative), da manifestazioni di volontà degli interessati (se valide secondo la legge applicabile) o dal semplice operare oggettivo della legge. Essendo difficile districare i ruoli giocati dalle decisioni delle autorità e dalla legge, è sensato affidare all'insieme delle determinazioni di un dato ordinamento la cura del genere di rapporti in questione, a prescindere dal fatto che tale cura si manifesti *ope legis* oppure *ope auctoritatis*.

Questo è lo spirito degli articoli 65 e 66 della legge n. 218/1995, là dove stabiliscono che i provvedimenti stranieri a cui si applicano hanno effetto in Italia anche quando siano stati «pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge». In pratica, si individua la legge applicabile alla situazione interessata dal provvedimento (tramite le pertinenti regole sui conflitti di leggi, contenute nella stessa legge n. 218/1995 o altrove) e si dà efficacia ai provvedimenti provenienti dallo Stato la cui legge è così individuata.

Resta che anche per gli articoli 65 e 66 della legge n. 218/1995 va esclusa l'efficacia del provvedimento straniero che produca effetti incompatibili con l'ordine pubblico italiano o, nel caso di un provvedimento giurisdizionale, risulti da un procedimento non rispettoso dei diritti di difesa.

Quando non si tratta più solo di riconoscere il provvedimento straniero, ma anche di impiegarlo in Italia come titolo per l'esecuzione forzata, ogni automatismo viene meno. In base all'art. 67 della legge n. 218/1995, chi abbia interesse a vedere attuata coattivamente una decisione straniera (suscettibile di esecuzione) ha l'onere di «chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento».

La corte, verificati i requisiti, emetterà un provvedimento che attribuisce alla decisione straniera l'attitudine a costituire titolo esecutivo nell'ordinamento italiano. Il titolo per l'esecuzione consisterà allora nella decisione straniera unitamente al provvedimento che ne accerta la riconoscibilità.

Si è soliti designare tale provvedimento con l'espressione latina *exequatur*, trattandosi di una misura senza la quale la decisione non potrebbe ricevere esecuzione. L'esecuzione, ottenuto l'*exequatur*, seguirà le regole italiane.

La competenza spetta alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza dev'essere attuata.

Il procedimento, come indica l'art. 30 del [decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#), segue il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti del [codice di procedura civile](#), e presuppone il liti-sconsorzio delle parti interessate. Ove la corte decidesse sulla domanda *inaudita altera parte*, il provvedimento sarebbe ricorribile per cassazione *ex art.* 111 della Costituzione (così Cass., 16 giugno 2006, n. 13955).

La via tracciata dall'art. 67 della legge n. 218/1995 va percorsa anche in caso di «mancata ottemperanza» o di «contestazione del riconoscimento della sentenza straniera», cioè quando l'autorità dinanzi alla quale sia fatta valere la pronuncia non vi dia seguito e quando la parte nei riguardi della quale sia invocata la sentenza affermi che essa non soddisfa i requisiti fissati all'art. 64. Anche in questo caso può essere chiesto alla corte d'appello di accertare se tali requisiti sussistono, o meno.

L'accertamento della riconoscibilità (o della non riconoscibilità) di una sentenza straniera può essere domandato anche quando non si tratti di ottenerne l'esecuzione o non vi sia stata contestazione sul riconoscimento. L'interesse ad agire può consistere anche solo nella certezza del diritto astratto di invocare la decisione straniera in Italia, o nell'interesse opposto ad escludere la possibilità di invocarla (v. da ultimo Cass., 20 aprile 2023, n. 10671), e non esige quindi che esistano in Italia beni o crediti da assoggettare all'esecuzione (Cass., 18 novembre 2008, n. 27338).

Il comma 3 dell'art. 67 ricorda che se la contestazione della riconoscibilità della decisione straniera avviene nel corso di un processo, è il giudice di quel processo a decidere sulla sussistenza dei requisiti di riconoscibilità. La verifica presenta, qui, un carattere incidentale: si rende necessaria per decidere una questione diversa, che però è incisa o dipende dall'efficacia della sentenza, e produce effetti limitati al giudizio.

All'indomani della sua emanazione, l'art. 67 ha sollevato una questione di coordinamento con l'art. 2820 del [codice civile](#), che prescrive, in materia di ipoteca, che «[s]i può iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente». Escluse le situazioni regolate dagli strumenti di diritto internazionale privato uniforme dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali, l'iscrizione di ipoteca fondata sulla sentenza straniera segue la regola dell'efficacia automatica, o presuppone l'accertamento di riconoscibilità pronunciato dal giudice italiano?

L'art. 2820 sembra dover essere letto in modo evolutivo, essendo figlio di un tempo in cui anche la sola efficacia della sentenza straniera passava per

la delibazione del giudice italiano. Del resto, in una situazione simile come la trascrizione dei provvedimenti stranieri nei registri dello stato civile, un orientamento mai messo in discussione esclude la necessità dell'*exequatur* del giudice italiano: l'ufficiale dello stato civile espleta la formalità sulla scorta del solo provvedimento straniero (così si esprime la relativa circolare del Ministero della Giustizia del 7 gennaio 1997).

## 4. Piano dell'esposizione

Nelle pagine che seguono, come detto, l'attenzione si concentrerà sull'art. 64 della legge n. 218/1995 e su ciascuna delle sette condizioni, ivi stabilite, alle quali è subordinato il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia in forza di tale disposizione.

L'esame di ciascuna condizione ruoterà attorno a un caso pratico, formulato in apertura di ogni capitolo.

## Capitolo 1

# La lett. a): la competenza del giudice dello Stato d'origine

Renzo e Lucia, sposatisi qualche anno fa a Como, dove abitano, sono in vacanza a Santo Domingo. Dopo un aspro litigio, decidono di depositare una domanda congiunta di divorzio al tribunale locale, sapendo che le norme locali permettono di ottenere un divorzio in pochi giorni. Rientrati in Italia, chiedono l'annotazione della sentenza nei registri di stato civile. La richiesta è respinta, non essendo soddisfatta la condizione dell'art. 64, lett. a), della legge n. 218/1995: i giudici della Repubblica Dominicana, osserva l'ufficiale di stato civile, non hanno giurisdizione sulla crisi della coppia secondo i principi italiani sulla competenza giurisdizionale.

### 1. Rilievi introduttivi

Il primo requisito a cui l'art. 64 della legge n. 218/1995 subordina il riconoscimento di una sentenza straniera riguarda la c.d. competenza internazionale del giudice che l'ha pronunciata.

In breve, per essere efficace in Italia, la sentenza deve provenire dallo Stato che, secondo i principi italiani sulla competenza giurisdizionale, costituiva la sede appropriata di quel contenzioso. Nel caso proposto in apertura, la condizione non appare soddisfatta, per le ragioni spiegate di seguito. Non vi è dunque, nell'ordinamento italiano, alcun divorzio da annotare.

## 2. Il senso della norma

L'art. 64, lett. a), della legge n. 218/1995 rischia di suscitare, almeno di primo acchito, una certa confusione. Si tratta, evidentemente, di una norma sulla efficacia delle decisioni straniere, ma rimanda a regole e criteri che assolvono una funzione del tutto diversa: quella di stabilire se il giudice investito di una domanda ha il potere, o meno, di deciderla.

Non c'è però motivo di confondersi, a guardar bene. La questione della competenza giurisdizionale e quella della efficacia delle sentenza straniera sono questioni distinte, che sorgono in luoghi e momenti diversi. La questione della competenza giurisdizionale sorge davanti al giudice investito di una domanda, al momento di deciderla; di contro, il problema dell'efficacia di una sentenza straniera sorge nell'ordinamento in cui sono invocati gli effetti di tale sentenza quando quella decisione è già stata resa, cioè quando si tratta solo di capire se sia in grado, o meno, di varcare le frontiere.

Capita, semplicemente, che per stabilire se una sentenza straniera «meriti» di essere riconosciuta, il legislatore italiano dia rilievo, fra le varie cose, alla provenienza della stessa. E capita che, per stabilire se una decisione provenga dallo Stato «giusto», il legislatore italiano, anziché dettare dei criteri appositi, prenda in prestito dei criteri esistenti – quelli sulla giurisdizione – e se ne serva per verificare la riconoscibilità di una sentenza.

Di fatto, l'art. 64, lett. a), della legge n. 218/1995 sancisce un requisito di riconoscibilità – quello della c.d. competenza *internazionale* del giudice straniero – per verificare la sussistenza del quale occorre avere riguardo alle norme che disciplinano, in Italia, una condizione diversa, che si chiama competenza *giurisdizionale*, ossia il potere del giudice di prendere cognizione di una causa e deciderla nel merito.

Prima di procedere è utile spiegare perché, nel diritto internazionale privato italiano (come del resto in molti altri sistemi internazionalprivatistici nazionali e sotto varie convenzioni), la riconoscibilità di una sentenza dipenda da un apprezzamento relativo alla sua provenienza.

Ogni Stato è libero, in linea di principio, di regolare come crede la competenza giurisdizionale dei suoi giudici. Per stare all'esempio da cui si è preso spunto, non vi è alcuna ragione per cui i giudici della Repubblica Dominicana, se così dispongono le norme dominicane, dovrebbero astenersi dallo statuire su divorzi anche per nulla collegati a quello Stato, e ciò anche nell'ipotesi in cui – come nell'esempio – l'unico nesso fra la situazione litigiosa ed il giudice consista nel fatto che i coniugi, al momento della

domanda, erano in vacanza nel paese. Ciò detto, se è vero che l'Italia non può impedire ai giudici della Repubblica Dominicana di occuparsi di casi privi di legami con quel paese, rimane che l'Italia può rifiutarsi di dare effetto nel proprio ordinamento alle decisioni rese da quei giudici su un fondamento di competenza che l'Italia giudica insufficiente o improprio.

Se Tizio conviene in giudizio Caio davanti ai giudici di uno Stato che nulla ha a che fare col rapporto litigioso, dare efficacia in Italia alla decisione dei giudici di tale Stato amplifica quella che, legittimamente, l'ordinamento italiano potrebbe considerare un'ingiustizia commessa in danno di Caio. Se la lite è instaurata in un paese privo di una seria connessione con il caso, l'azione di Tizio finisce col presentarsi come una sorta di vessazione nei riguardi Caio, che non ha motivo di aspettarsi di essere convenuto davanti ai giudici scelti da Tizio, e potrebbe dovrebbe superare difficoltà pratiche non piccole per far valere lì le proprie ragioni. Se non si può impedire ai giudici aditi da Tizio di dichiararsi muniti di giurisdizione, si può almeno far sì che il prodotto di un simile procedimento non spieghi effetti in Italia.

Un esito simile, del resto, si giustifica anche quando, come nell'esempio proposto, le parti abbiano concordemente affidato a un certo giudice straniero la composizione del loro conflitto.

L'Italia non può impedire agli altri Stati di usare i criteri attributivi della competenza giurisdizionale che considerano di volta in volta più adatti. Può invece rifiutarsi di riconoscere le decisioni rese da quei giudici, fondate su criteri che l'ordinamento italiano considera impropri: magari perché, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, esistono dei procedimenti per i quali, vista la natura degli interessi in gioco, la competenza va determinata solo su basi obiettive, senza che le parti possano decidere altrimenti.

Per stabilire se sia soddisfatto il requisito posto dall'art. 64, lett. a), non serve sapere quali fossero i criteri a cui il giudice dello Stato d'origine avrebbe dovuto, a suo tempo, ancorare la verifica della propria competenza giurisdizionale, né tanto meno interessa sapere se quel giudice abbia fatto un buon uso di quei criteri.

Interessa solo sapere se, dal punto di vista italiano, sia appropriato che la decisione provenga da quello Stato. In pratica, andrà esclusa la riconoscibilità di una sentenza straniera sia nell'ipotesi in cui il giudice straniero si sia basato su criteri (del suo paese) che si discostano nella sostanza da quelli italiani, sia nell'ipotesi in cui il giudice straniero, violando le norme del suo paese (che pure potrebbero essere simili a quelle italiane) si sia ritenuto abilitato a decidere una lite che, dal punto di vista italiano, non presenta con lo Stato d'origine un legame sufficiente o appropriato.

La circostanza che la parte che contesta l'efficacia della sentenza straniera abbia ommesso di eccepire nel procedimento straniero la carenza di giurisdizione del giudice adito rileva quindi nella sola ipotesi in cui tale omissione integri, secondo i principi italiani sulla competenza giurisdizionale, una accettazione della giurisdizione del giudice adito, idonea conferire la competenza internazionale richiesta dall'art. 64, lett. a), della legge n. 218/1995 (cfr. Cass., 29 maggio 2003, n. 8588).

Il fatto che la parte abbia ommesso di sollevare la questione, o l'abbia fatto solo dopo lo spirare dei termini previsti dalla legge processuale straniera non rileva in quanto tale. Per le norme italiane sul riconoscimento delle sentenze straniere non ha in linea di principio alcuna importanza il fatto in sé dell'osservanza delle norme processuali straniere, comprese quelle che fissano tempi e modalità di deduzione della *quaestio iurisdictionis*.

Per le norme italiane, quando si discorre della competenza internazionale del giudice dello Stato d'origine, interessa solo determinare se la lite sia stata decisa in quella che l'ordinamento italiano reputa esserne la sede «giusta». Se la controversia è stata definita altrove, la sentenza non soddisfa il requisito della competenza internazionale e non può essere riconosciuta. Non importa dunque sapere che cosa le parti abbiano detto o fatto nel processo straniero, salvo non si tratti – come osservato – di dichiarazioni o condotte che valgano, per i principi italiani sulla competenza giurisdizionale, ad attribuire la giurisdizione.

Non si può del resto escludere che la parte che in Italia contesta l'efficacia della decisione sul fondamento dell'art. 64, lett. a), abbia a suo tempo ommesso di eccepire l'incompetenza del giudice straniero perché le regole glielo impedivano, o perché era chiaro che una tale eccezione sarebbe stata respinta, dato che le regole che il giudice straniero era tenuto ad osservare gli attribuivano inoppugnabilmente il potere di decidere la lite.

Non avrebbe senso, in un simile scenario, precludere alla parte interessata di far valere in Italia l'incompetenza internazionale del giudice dello Stato d'origine, al fine di contestare l'efficacia della sentenza.

Anzi, è proprio in circostanze come queste, caratterizzate da una grande distanza fra le regole impiegate dal giudice straniero per valutare la propria competenza giurisdizionale e i principi italiani della materia, che è utile, in pratica, poter far valere il difetto di competenza internazionale come motivo di diniego del riconoscimento.

### 3. La verifica della competenza internazionale

La competenza internazionale del giudice straniero va misurata, ai sensi dell'art. 64, lett. *a*), della legge n. 218/1995 prendendo a parametro «i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano».

In pratica, ai fini della verifica in discorso, l'autorità italiana che si interroga sulla riconoscibilità della sentenza deve procedere in tre fasi.

Deve innanzitutto identificare le regole che disciplinano la competenza giurisdizionale del giudice italiano rispetto al genere di procedimenti da cui è scaturita la pronuncia straniera in questione.

Fatto questo, deve ricavare da quelle regole uno o più principi: deve, cioè, concentrarsi sulla *ratio* dei criteri di giurisdizione impiegati in Italia, e sul senso di prossimità e gli obiettivi sottesi alle regole italiane.

Infine, deve trasporre i principi così tratteggiati alla fattispecie oggetto del giudizio straniero, e verificare se fra il giudice straniero e la situazione da lui decisa esista un nesso affine a quello risultante dai predetti principi: se sì, il requisito della competenza giurisdizionale è soddisfatto.

Rispetto alla vicenda usata sopra a titolo di esempio, il primo passaggio porta a guardare agli articoli 3 e seguenti del già citato [regolamento \(UE\) 2019/1111](#) (Bruxelles II *ter*), giacché è da tali disposizioni che un giudice italiano, chiamato a pronunciarsi su una domanda divorzio, dovrebbe guardare per sincerarsi della propria competenza giurisdizionale.

Ebbene, scorrendo quelle disposizioni ci si avvede che, per l'ordinamento italiano, in materia di divorzio, la competenza giurisdizionale dipende, fondamentalmente, dalla residenza abituale dei coniugi. Anche la cittadinanza dei coniugi rileva, purché comune. Dall'analisi del regolamento emerge altresì che in certi casi (di cui all'art. 6) la competenza giurisdizionale del giudice italiano può fondarsi, in materia di divorzio, anche su criteri previsti da norme di fonte interna, come l'art. 32 della stessa legge n. 218/1995, che dà rilievo, fra le altre cose, al luogo di celebrazione del matrimonio.

Per desumere dalle diverse previsioni i principi italiani relativi alla competenza giurisdizionale, ai fini della verifica della riconoscibilità della sentenza pronunciata nella Repubblica Dominicana, occorre – come osservato – fare astrazione dei dettagli di quelle previsioni, e in particolare delle rispettive condizioni di applicabilità, che qui non rilevano, perché non si tratta qui di applicare quei criteri ma di desumerne la *ratio*.

I principi sono nel senso che, al di là del caso in cui il divorzio sia chiesto ai giudici dello Stato in cui il vincolo matrimoniale si è formato, la competenza giurisdizionale in materia di divorzio spetta, per l'ordinamento italiano, ai giudici dello Stato con cui i coniugi intrattengono un collegamento significativo, sia esso un collegamento dato dalla residenza abituale di almeno uno di loro, o dalla loro comune cittadinanza.

Legami diversi, come l'essere in vacanza nel paese del foro ed eleggere i relativi giudici come giudici deputati a decretare lo scioglimento del matrimonio, sono visti dall'ordinamento italiano come insufficienti o impropri.

Ne consegue, rispetto al caso in discussione, che la sentenza pronunciata a Santo Domingo fra coniugi italiani, sposatisi in Italia e residenti abitualmente in Italia non soddisfa il requisito di cui all'art. 64, lett. a), della legge n. 218/1995 e non può dunque essere riconosciuta in Italia sul fondamento di tale disposizione.

#### 4. Gli accertamenti di fatto compiuti nello Stato d'origine

Per stabilire la competenza internazionale del giudice straniero, l'autorità italiana non è vincolata all'accertamento dei fatti compiuto nel procedimento culminato con la decisione di cui si discute.

È possibile che il giudice straniero, per applicare i propri criteri di competenza giurisdizionale, abbia dovuto determinare delle circostanze di fatto che corrispondono a quelle valorizzate dai principi italiani sulla competenza giurisdizionale. Ebbene, nulla impedisce che, in sede di verifica della riconoscibilità della sentenza, quei medesimi fatti siano nuovamente valutati, o perfino indagati *ex novo* con i poteri istruttori di cui l'autorità italiana investita della questione del riconoscimento è dotata.

Si dia il caso che, nella situazione esposta nell'esempio, il giudice di Santo Domingo abbia indicato nella sentenza di divorzio di aver affermato la propria giurisdizione sulla base della residenza abituale dei coniugi, erroneamente individuata a Santo Domingo.

L'autorità italiana non potrebbe assumere in modo acritico un'asserzione di questo genere, del resto contenuta in una sentenza di cui si tratta precisamente di sindacare l'efficacia in Italia, e deve semmai verificare, sia pure solo al fine di valutare la riconoscibilità della decisione, dove si trovasse all'epoca la residenza abituale dei coniugi.

## 5. La possibile concorrenza di altre norme

Il fatto che nel caso in discussione si sia giunti ad escludere la riconoscibilità in Italia della sentenza della Repubblica Dominicana ai sensi dell'art. 64, lett. *a*), della legge n. 218/1995 non basta ad escludere che la sentenza possa alla fine risultare efficace in Italia per un'altra via, cioè in forza di una diversa norma riguardante il riconoscimento eventualmente applicabile alla specie, se c'è.

Si dà il caso che le decisioni in tema di divorzio, in quanto provvedimenti relativi all'esistenza di rapporti di famiglia, ricadono anche nel campo di applicazione dell'art. 65 della legge n. 218/1995 (e nel campo dell'art. 66, se presentano i caratteri che l'ordinamento italiano reputa caratteristici della giurisdizione volontaria).

L'applicazione in via concorrente delle norme citate è ammessa dalla giurisprudenza (così Cass., 28 maggio 2004, n. 10378) e potrebbe in ipotesi far concludere che la pronuncia, non riconoscibile in base all'art. 64, lo sia invece in forza dell'art. 65 (o dell'art. 66, se pertinente). Non è necessario svolgere tale verifica in questa sede.

## 6. La competenza internazionale: un requisito in disarmo?

Dei requisiti posti dall'art. 64 in funzione dell'ingresso delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano, quello della competenza giurisdizionale è forse quello su cui si registrano più incertezze nella pratica.

Ciò non si deve soltanto all'intrinseca complessità della verifica richiesta, ma anche, almeno in qualche misura, alla circostanza che le autorità italiane hanno, per così dire, perso l'abitudine di porsi il problema della competenza internazionale del giudice straniero.

Molti dei regimi uniformi oggi in vigore, in effetti, ignorano semplicemente la condizione in parola, o ne confinano l'impiego a pochi casi specifici.

Il riferimento è alle misure legislative dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali modellate su di esse, come la [convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007](#) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in nome dell'alto grado di fiducia reciproca che connota i rapporti fra gli Stati che ne sono vincolati e il desiderio di semplificare nella più ampia misura possibile la circolazione delle decisioni fra gli Stati in questione.

Altri strumenti uniformi, poi, pur subordinando il riconoscimento delle decisioni alla verifica della competenza internazionale del giudice dello Stato d'origine, dettano essi stessi delle regole di competenza c.d. indiretta (o usano a questo fine le regole di competenza diretta da essi stessi stabilite), esentando così le autorità dello Stato richiesto dall'opera sopra descritta consistente nell'estrarre dalle regole locali i «principi» relativi alla competenza giurisdizionale dello Stato richiesto. È quanto avviene, ad esempio, con la [convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019](#) sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale, o con la [convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996](#) sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

---

### Per approfondire: altri spunti dalla giurisprudenza

- Cass., 8 aprile 2011, n. 8038
- Cass., 12 marzo 2014, n. 5710
- Cass., 28 ottobre 2015, n. 21946
- Cass., 10 dicembre 2021, n. 39391

## Capitolo 2

# La lett. b): il contraddittorio iniziale e l'equità del processo

Tizio è proprietario di una villa a Tirana concessa in locazione alla società italiana Alfa, attiva nel campo della moda, che la usa come *showroom* e per ospitare incontri d'affari. L'edificio soffre di gravi infiltrazioni d'acqua e Alfa sospende il pagamento dei canoni. Tizio allora cita Alfa dinanzi al Tribunale di Tirana. L'atto è consegnato a una guardia giurata della villa. Alla prima udienza, cinque giorni dopo, Alfa non compare. Il Tribunale, ritenuta la notificazione rituale, dichiara la contumacia di Alfa e la condanna al pagamento dei canoni scaduti. Per iniziare l'esecuzione in Italia, Tizio domanda alla Corte d'appello di Roma di accertare l'efficacia in Italia della sentenza albanese.

### 1. Rilievi introduttivi

Per l'art. 64, lett. b), della legge n. 218/1995, una sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia solo se l'atto introduttivo del giudizio è stato a suo tempo «portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo» e se, nel procedimento non sono stati altrimenti violati «i diritti essenziali della difesa».

Occorre, in breve, che la decisione appaia proceduralmente equa, nel senso che il convenuto dev'essere stato messo nella posizione di partecipa-

re fattivamente al giudizio e di esercitare i diritti che, per l'ordinamento italiano, integrano un processo equo. Per le ragioni di seguito esposte, la sentenza albanese di cui si parla nell'esempio appare insuscettibile di riconoscimento in Italia.

La norma, come detto, contempla una duplice disamina, rispettivamente sulla notifica dell'atto introduttivo, e dunque l'iniziale integrazione del contraddittorio, e in generale sul rispetto dei diritti essenziali della difesa. Si tratta di verifiche distinte per oggetto e parametri, ma fondamentalmente connesse. Conviene dunque illustrarle separatamente, anche se rispecchiano, in ultima analisi, una preoccupazione comune: scongiurare il pericolo che abbiano ingresso in Italia decisioni risultanti da giudizi non rispettosi dei diritti fondamentali in ambito processuale.

## 2. La rituale integrazione del contraddittorio

Il primo esame che impone l'art. 64, lett. b), riguarda l'atto con cui ha preso avvio il procedimento straniero e mira a stabilire se lo stesso sia stato reso noto al destinatario secondo le modalità richieste. In pratica, si tratta di capire se nello Stato di origine vi è stata una rituale integrazione del contraddittorio tra le parti.

Il parametro a cui ancorare la valutazione non risiede nel diritto italiano, ma nelle regole processuali dello Stato di origine. L'autorità italiana che deve vagliare il riconoscimento deve dunque esaminare le regole che disciplinano nello Stato di origine l'introduzione di procedimenti come quello da cui è sortita la sentenza in questione e stabilire se, nella specie, tali regole siano state osservate.

Sorge al riguardo, nella pratica, un duplice problema. Da un lato, l'autorità italiana chiamata a pronunciarsi sull'efficacia della sentenza deve accertare il tenore delle norme straniere pertinenti, superando le barriere linguistiche e di cultura giuridica che tendono a presentarsi ogniqualvolta ci si accosta a norme prodotte da fonti estranee e calate in un sistema di cui sovente si ignorano l'architettura e i tratti di fondo. Risponde a questa esigenza l'art. 14 della legge n. 218/1995, ai sensi del quale il giudice deve accertare d'ufficio il contenuto della legge straniera (*iura aliena novit curia*), salvo precisare che, a questo fine, può avvalersi degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali (come la [convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#) sull'informazione nel campo del diritto straniero) e di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della giustizia, e può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

Dall'altro lato, l'autorità italiana investita della verifica della riconoscibilità della sentenza, una volta accertato il diritto dello Stato d'origine, deve sincerarsi di farne un'applicazione esatta, cioè conforme ai canoni seguiti nell'ordinamento straniero considerato. Stabilisce infatti l'art. 15 della legge n. 218/1995 che il diritto straniero si applica «secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo». È escluso, in altre parole, che le norme straniere possano rivestire in Italia un'accezione e una portata diverse da quelle che hanno nell'ordinamento a cui appartengono, e in particolare che il senso e il modo di operare di tali norme possano essere appiattiti, nella ricostruzione, sulle categorie e le norme italiane corrispondenti, da cui del resto potrebbero talora differire in modo marcato.

Il caso riportato a titolo di esempio in apertura di questo capitolo presenta un dato singolare: la citazione a comparire in giudizio è stata consegnata ad una guardia giurata. Occorre allora stabilire se, secondo il diritto processuale albanese, si tratta di persona autorizzata a ricevere l'atto da notificare.

L'art. 130 del codice di procedura civile albanese afferma che la notificazione a persone giuridiche ha luogo mediante consegna al legale rappresentante presso la sede della persona stessa, oppure tramite consegna a persona autorizzata a ricevere gli atti giudiziari e, in mancanza, ad altra persona alle dipendenze dell'ente.

A meno che la guardia giurata non fosse specificamente autorizzata a ricevere atti di questa natura, si tratta di stabilire se al momento della notificazione fossero presenti nella villa il legale rappresentante o altra persona autorizzata a ricevere gli atti: la notifica, in tal caso, parrebbe essere invalida secondo il diritto albanese, se è vero che questo reputa valida la notifica nelle mani di un semplice dipendente solo in mancanza di persone specificamente investite del compito di ricevere atti giudiziari.

La verifica che l'art. 64, lett. b), demanda all'autorità italiana non è vincolata dalle valutazioni che il giudice dello Stato d'origine ha verosimilmente compiuto, dal canto suo, sulle medesime circostanze. Se fosse altrimenti, il requisito in discorso dovrebbe pressoché sistematicamente reputarsi soddisfatto, perché il giudice straniero, se davvero alla fine ha deciso la domanda nel merito, ha evidentemente ritenuto valida la notificazione dell'atto introduttivo. Di fatto, la norma contempla una sorta di rivalutazione di un punto che la sentenza straniera ha già, al limite implicitamente, deciso.

La norma, pur prescrivendo l'impiego dei parametri in vigore nello Stato d'origine, non sembra prefigurare, per la verità, una rivalutazione del tutto corrispondente a quella che, in quello Stato, si concreterebbe in un giudizio d'appello o di legittimità. Anche se le regole a cui guardare sono quelle

straniere, l'art. 64, lett. b), della legge n. 218/1995 non è certo ispirato a uno scrupolo di legalità riferito alla normativa dello Stato d'origine. Il suo scopo è quello di soddisfare con realismo (da qui il riferimento alle prescrizioni a cui il processo straniero deve per forza conformarsi) un'esigenza che l'ordinamento italiano reputa imprescindibile agli effetti del riconoscimento: far sì che il convenuto, ricevendo una regolare notificazione, sia ufficialmente informato dell'esistenza del processo e possa dunque determinarsi in ordine alla condotta da assumere in rapporto ad esso.

### 3. Il rispetto dei diritti essenziali di difesa

Il secondo esame contemplato dall'art. 64, lett. b), della legge n. 218/1995 concerne il rispetto, nel giudizio tenutosi nello Stato di origine, dei diritti essenziali di difesa.

Qui, il metro di giudizio non si rinviene più nel diritto processuale straniero, ma nei principi italiani sul giusto processo. La previsione, in questo senso, completa quella esaminata poc'anzi, di fatto coprendo l'ipotesi in cui le modalità seguite per portare l'atto introduttivo del giudizio a conoscenza del convenuto, magari perfettamente rispettose delle regole locali, siano del tutto inidonee a caratterizzare il processo come giusto secondo i criteri dell'ordinamento italiano.

L'attenzione, per quanto riguarda questa parte dell'art. 64, lett. b), della legge deve concentrarsi sulle garanzie processuali di cui richiedono il rispetto la Costituzione, come inverte nelle regole processuali ordinarie, e le convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia. Il riferimento, sotto questo secondo aspetto, è in generale all'art. 6 della [convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#) e all'art. 14 del [patto delle Nazioni Unite sui diritti politici e civili](#), ma altre regole convenzionali specifiche possono venire in rilievo in contesti particolari, ad esempio quando si discuta di procedimenti che riguardano minori o persone con disabilità (si vedano in proposito gli articoli 9 e 12 della [convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia](#) e gli articoli 12 e 13 della [convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#)).

Di fatto, entrano in gioco il diritto ad un giudice terzo e imparziale, il diritto alla parità delle armi in giudizio, il diritto di ciascuna delle parti di prendere posizione sulle questioni demandate alla decisione del giudice le proprie, il diritto di offrire mezzi di prova per far valer le proprie ragioni e contrastare le prove dell'altra parte, etc.

Beninteso, non è sufficiente (e di per sé non è nemmeno rilevante) che le regole processuali dello Stato d'origine differiscano da quelle italiane. Ciò che pregiudica la riconoscibilità di una sentenza è la circostanza che nel procedimento di cui essa rappresenta il prodotto siano stati di fatto violati i diritti «essenziali» della difesa, vuoi perché le norme locali non conoscono quel diritto, vuoi perché lo tutelano ma non sono state osservate nella specie. Solo una violazione grave e manifesta dei valori in discussione giustifica un diniego di riconoscimento della sentenza, non bastando a questo fine che nel processo straniero i diritti di una parte abbiano ricevuto una tutela semplicemente meno ampia o meno intensa di quanto sarebbe avvenuto nelle medesime circostanze in Italia, secondo le regole italiane.

Insomma, l'art. 64, lett. b), non pretende che il diritto straniero somigli a quello italiano, ed anzi ammette che le regole processuali straniere possano offrire alle parti una protezione inferiore a quella offerta dal diritto italiano. Lo scarto, però, non può essere tale da erodere il nucleo minimo dei diritti che assicurano il giusto processo; non può, cioè, essere tale da metterne in discussione l'essenza.

Quello che si chiede all'autorità italiana, in sede di verifica della riconoscibilità di una sentenza straniera, è comunque un controllo da effettuare in concreto. L'indagine non verte sulle regole processuali straniere intese in astratto: diversamente da quanto avviene per la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, è irrilevante stabilire se il giudice straniero si sia attenuto scrupolosamente alle regole locali o se ne sia invece discostato. Occorre semmai sincerarsi che non si sia consumata nella specie una intollerabile compressione dei diritti essenziali della difesa, nella fisionomia che di essi propone l'ordinamento italiano.

Bisogna, a questo fine, considerare tutte le circostanze pertinenti. Si tratta di avere riguardo alle caratteristiche del procedimento all'origine del procedimento, alla natura degli interessi in gioco, alle caratteristiche personali delle parti. E la valutazione di tali circostanze dev'essere calata nella reale vicenda del processo in questione, da considerare nella sua globalità (v. in questo senso fra le altre, [Cass., 16 settembre 2021, n. 25064](#)), con la conseguenza, ad esempio, che una violazione, anche grave, a cui però sia stato posto in seguito rimedio, ad esempio, non può fungere da motivo per il diniego del riconoscimento.

Il caso proposto all'inizio è, da questo punto di vista, abbastanza agevole da risolvere, perché un termine di cinque giorni è di certo troppo breve per affermare che si è assicurato un pieno diritto di difesa. Basterebbe, però, introdurre nella vicenda delle circostanze aggiuntive o immaginare delle

varianti per delineare un caso che esige un'indagine più ampia e una ponderazione più precisa.

Tizio, ad esempio, potrebbe avere più volte anticipato ad Alfa, tramite il proprio legale, l'intenzione di citarla in giudizio, e potrebbe magari aver avviato un procedimento di conciliazione, conclusosi senza esito. Alfa, per parte sua, potrebbe essere comparsa in udienza, ammettendo il mancato pagamento dei canoni salvo sollecitare il rinvio della trattazione per far valere non meglio precisate ragioni idonee a giustificare l'insoluto. Solo un esame complessivo dell'insieme delle circostanze del caso permette di stabilire, di volta in volta se la sentenza è stata pronunciata in violazione dei diritti essenziali della difesa, o meno.

Valgono, a questo riguardo, le considerazioni che si avrà modo di svolgere in seguito, esaminando del limite all'efficacia delle sentenze straniere consistente nella incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, nella sua veste processuale. Se ne parlerà illustrando l'art. 64, lett. g), della legge n. 218/1995.

---

### Per approfondire: altri spunti dalla giurisprudenza

- Cass., 17 febbraio 2011, n. 3919
- Cass., 29 settembre 2011, n. 19932
- Cass., 22 aprile 2013, n. 9677

## Capitolo 3

# La lett. c): la rituale costituzione delle parti nel procedimento

Asmaa cita in giudizio il marito Said dinanzi al Tribunale di Casablanca per chiederne il divorzio e ottenere un assegno di mantenimento. Il legale di Said deposita nel procedimento una memoria in cui, oltre a contestare le domande di Asmaa, si chiede che venga ordinato a quest'ultima di tornare a vivere nella casa coniugale, che aveva nel frattempo abbandonato. Il giudice ordina alle parti di presenziare personalmente alle udienze del procedimento. Asmaa si presenta ad ogni udienza, Said a nessuna. Dopo diversi rinvii, il Tribunale pronuncia il divorzio e respinge la domanda avanzata da Said. Asmaa, intenzionata a trasferirsi in Italia, a Palermo, per costruirsi una nuova vita, chiede all'ufficiale dello stato civile di annotare la sentenza marocchina.

### 1. Rilievi introduttivi

Stabilisce l'art. 64, lett. c), della legge n. 218/1995 che una sentenza straniera produce effetto in Italia solo se «le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge».

In sostanza, il riconoscimento è escluso se le parti non hanno avuto l'opportunità di partecipare al procedimento svoltosi nello Stato di origine:

occorre quindi, alternativamente, che le parti siano costituite o che sia stato certificato dal giudice, tramite una dichiarazione di contumacia, che la loro mancata partecipazione al processo non rispecchia un difetto di notifica ma è il frutto di una scelta consapevole.

## 2. Un ulteriore strumento di protezione del contraddittorio

La norma istituisce un controllo simile, per i valori in gioco, a quello contemplato dall'art. 64, lett. *b*), esaminato in precedenza, con riguardo alla regolare integrazione del contraddittorio a seguito della domanda giudiziale e al rispetto dei diritti essenziali della difesa.

Anche qui, evidentemente, gioca un ruolo essenziale il principio del contraddittorio, quale è inteso dalle norme italiane e preso nel suo contenuto minimo ed essenziale. In fondo, si tratta di stabilire quali spazi di difesa e di ascolto il giudice straniero abbia concretamente accordato alle parti per articolare le rispettive difese.

Analogamente a quanto avviene per la parte dell'art. 64, lett. *b*), che concerne la verifica della regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, il parametro che l'autorità italiana deve utilizzare per valutare la valida costituzione in giudizio delle parti o l'eventuale dichiarazione della loro contumacia è il diritto processuale dello Stato di origine.

Valgono i rilievi già svolti nel Capitolo 2 circa l'accertamento d'ufficio, da parte del giudice, delle norme straniere pertinenti e la loro applicazione secondo le regole interpretative e quelle relative alla successione delle leggi nel tempo proprie dello Stato straniero in questione.

## 3. Il caso della costituzione delle parti personalmente

La vicenda descritta in apertura a titolo d'esempio pone fondamentalmente la questione di sapere se la costituzione il giudizio dei coniugi sia stata coerente alle previsioni del diritto marocchino.

Un tema da esplorare è se la costituzione in giudizio del marito Said tramite un difensore integri, per le norme processuali del Marocco, una rituale partecipazione al giudizio.

Se il diritto marocchino prevede, a pena di nullità della sentenza, la obbligatoria partecipazione dei coniugi personalmente (assistite magari da un legale, ma senza che questi possa esprimersi in sostituzione di esse), vi sa-

---

rebbe allora motivo per concludere che, mancando nella specie un'esplicita dichiarazione di contumacia, la sentenza resa a Casablanca non soddisfa il requisito dell'art. 64, lett. c), della legge n. 218/1995 e deve dunque ritenersi inefficace in Italia. Nella prospettiva dell'ordinamento italiano, Said e Asmaa devono quindi ritenersi ancora coniugati.



## Capitolo 4

# La lett. d): il carattere definitivo della sentenza

I coniugi Matteo e Zhang vivono ad Hong Kong con i figli Han e Mei. Decidono di separarsi. Convengono che Han e Mei rimarranno con la madre, ma non si accordano sul mantenimento. Zhang chiede al Tribunale di Hong Kong di pronunciare la separazione e condannare Matteo a versare un assegno mensile di 40.000 HKD per sé e i figli. Durante il procedimento, il Tribunale ordina in via provvisoria il versamento dell'importo chiesto da Zhang. Matteo è restio a ottemperare. Zhang decide allora di aggredire il conto corrente che Matteo ha in Italia. Chiede per questo alla Corte d'appello di Venezia di accertare la riconoscibilità dell'ordinanza. Nel frattempo, il Tribunale di Hong Kong pronuncia la separazione della coppia e riduce a 35.000 HKD l'importo dell'assegno, con l'intesa che l'importo potrà essere rideterminato al mutare delle circostanze.

### 1. Rilievi introduttivi

Può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 64, lett. d), della legge n. 218/1995 solo una decisione straniera che sia «passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata».

Il requisito della stabilità della sentenza serve, per un verso, a filtrare le sentenze straniere sulla base della loro «qualità», escludendo in partenza

dal novero delle decisioni riconoscibili le decisioni che nello Stato d'origine possono ancora costituire l'oggetto di un mezzo di impugnazione di tipo ordinario, che potrebbe risolversi in una loro riforma.

Per un altro verso, la previsione mira ad accrescere l'efficienza del meccanismo di riconoscimento delle decisioni, giacché riduce il rischio che un provvedimento straniero, una volta che abbia fatto ingresso nell'ordinamento italiano, possa venir meno o vedere mutati i suoi effetti in quanto riformato o annullato nello Stato d'origine.

I regimi che conferiscono efficacia anche a decisioni straniere non definitive (segnatamente, quelli previsti da norme dell'Unione europea) devono in genere farsi carico di affiancare a simili aperture delle apposite salvaguardie, destinate a rendere più complesso il quadro.

La stabilità degli effetti delle sentenze straniere riconosciute non è comunque garantita in termini assoluti neanche sotto il regime della legge n. 218/1995, non potendosi escludere che una decisione, quando pure soddisfi tutte le condizioni dell'art. 64, formi in seguito l'oggetto di una domanda di revisione nello Stato d'origine: ove tale domanda sia accolta, la sentenza risulterebbe per ciò solo inidonea a produrre effetto in Italia.

## 2. La verifica del passaggio in giudicato della sentenza

La sentenza straniera, per essere riconosciuta, deve essere «passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata». Il metro per stimare se la sentenza è definitiva o meno è quindi la legge dello Stato di origine, non il diritto processuale italiano.

Come per i requisiti fissati all'art. 64, lettere b) e c), l'autorità italiana deve misurarsi con delle norme processuali straniere, e acclarare se in base ad esse la sentenza possa ancora formare l'oggetto di un'impugnazione ordinaria.

L'indagine pone il problema di stabilire che cosa debba intendersi nell'ordinamento dello Stato d'origine per sentenza «passata in giudicato», trattandosi di una nozione che potrebbe variare in funzione di fattori come la natura e gli effetti della decisione, o la materia su cui verte.

Nel caso proposto in apertura, per esempio, il provvedimento emesso a Hong Kong nel corso del procedimento aveva un sicuro carattere interlocutorio. Più difficile è ricostruire la natura del secondo provvedimento, quello che ha ridotto l'importo del mantenimento.

Si tratta di una decisione che pone termine al procedimento, che in questo senso differisce dalla pronuncia precedente. È anche vero, però, che il suo contenuto può essere ridiscusso al sopravvenire di nuove circostanze.

Ove sia noto anche nello Stato d'origine il concetto di giudicato *rebus sic stantibus*, e la decisione in esame obbedisca alle condizioni che in quello Stato permettono il prodursi di un tale effetto, il requisito dell'art. 64, lett. d), della legge n. 218/1995 dovrà ritenersi soddisfatto.

### 3. L'ipotesi del riconoscimento parziale

Non si dice in modo esplicito nella legge n. 218/1995 se una decisione straniera che consti di più capi possa formare l'oggetto di un riconoscimento parziale; possa, cioè, produrre effetto con riguardo ad alcune delle sue disposizioni, ma non tutte. Stando alla lettura preferibile, nulla sembrerebbe impedire una tale eventualità.

Varie sono le situazioni in cui potrebbe delinearci un riconoscimento parziale. Una di queste è legata proprio al requisito del passaggio in giudicato, potendo accadere che della sentenza di cui si discute risulti impugnato un capo, e non gli altri. Passando in giudicato relativamente a questi ultimi, la sentenza verrebbe allora a soddisfare, sia pure solo per quei capi, la condizione dell'art. 64, lett. d).

### 4. L'efficacia di fatto dei provvedimenti non definitivi

I provvedimenti non definitivi resi all'estero, per quanto incapaci di riconoscimento ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/1995, non sono sempre e per forza condannati a restare del tutto irrilevanti per l'ordinamento italiano.

In primo luogo, va ribadito che tali provvedimenti potrebbero essere comunque suscettibili di riconoscimento ai sensi e alle condizioni dell'art. 65 della legge n. 218/1995, se relativi alle materie annoverate da tale disposizione (non è questo il caso dell'esempio). L'art. 65, invero, non pone la definitività del provvedimento straniero quale condizione per il suo riconoscimento secondo tale metodo.

In secondo luogo, un provvedimento non riconoscibile, per esempio, potrebbe venire in rilievo in Italia alla stregua di un fatto (o come rappresentazione autorevole di un fatto), e avere così un peso sulle valutazioni demandate a un giudice italiano.

Nel caso tratteggiato in apertura, Zhang potrebbe chiedere al giudice italiano un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 del codice di procedura civile* che ordini a Matteo il pagamento dell'importo a cui ritiene di avere diritto.

Si tratterebbe, va da sé, di un «uso» della decisione straniera assai diverso da quello prefigurato dall'art. 64 della legge n. 218/1995. Un conto è far valere in Italia gli effetti di cui quella decisione è capace secondo le norme in vigore ad Hong Kong, in quanto comando dell'autorità; tutt'altra cosa è domandare al giudice italiano l'adozione di una misura *ex novo*, espressione della sua giurisdizione, e sollecitarlo a prendere in considerazione, a quei fini, uno stato di cose che il giudice straniero ha accertato.

La diversa natura delle situazioni appena descritte si riflette, evidentemente, sull'individuazione del giudice italiano a cui spetta occuparsi rispettivamente dell'una e dell'altra ipotesi. Se si discute della efficacia (l'efficacia propriamente intesa) di una sentenza straniera, la competenza appartiene alla Corte d'appello, che si tratti della attuazione di quella sentenza o della contestazione della sua riconoscibilità. Se invece si tratta di affidare al giudice italiano la tutela (se del caso cautelare) di un diritto, valgono gli ordinari criteri di competenza, a nulla rilevando che nel ragionamento che conduce il giudice alla decisione possano assumere rilievo, a qualche titolo, dei fatti o degli atti documentati in un provvedimento straniero.

---

### Per approfondire: altri spunti dalla giurisprudenza

- Cass., 9 gennaio 2004, n. 115
- Cass., 1° agosto 2007, n. 16991

## Capitolo 5

# La lett. e): la non contrarietà a una sentenza resa in Italia

La società sudafricana Gamma cita l'italiana Beta davanti al Tribunale di Genova chiedendone la condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per la perdita di merci che la stessa Beta avrebbe dovuto trasportare da Città del Capo a Genova. Il Tribunale rigetta la domanda, imputando la perdita a una causa di forza maggiore. Gamma non impugna la sentenza, che diviene definitiva. Tempo dopo, Gamma chiede alla Corte d'appello di Genova di dichiarare l'efficacia in Italia di una sentenza che ha nel frattempo ottenuto dal Tribunale di Città del Capo, sempre contro Beta e sempre in relazione al danno sofferto in occasione del medesimo trasporto, stavolta, però, sulla base di una diversa prospettazione dei fatti e delle norme pertinenti, per la ritenuta responsabilità extracontrattuale della stessa Beta.

### 1. Rilievi introduttivi

Per poter essere efficace in Italia, una sentenza straniera, dice l'art. 64, lett. e), della legge n. 218/1995 non dev'essere «contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato».

La funzione della norma è chiara: l'apertura consentita dall'ordinamento italiano alle decisioni straniere non può mettere in discussione uno stato di

certezza che si sia nel frattempo venuto a creare, nello stesso ordinamento italiano, in virtù di una diversa decisione, passata in giudicato.

## 2. Condizioni generali di operatività del requisito

La norma, ispirata allo scrupolo appena riferito, opera a prescindere da qualsiasi considerazione legata al momento in cui abbiano avuto inizio i procedimenti culminati rispettivamente nelle due pronunce che si assumono essere in conflitto.

Individuare il procedimento avviato per primo può essere utile, almeno in Italia, per prevenire il sorgere di un conflitto come quello in discussione, se è vero che le regole sulla litispendenza e la connessione c.d. privativa internazionali assegnano di solito una sorta di primato a quel procedimento, chiedendo al giudice investito del secondo procedimento di disporre quanto meno una sospensione: si vedano al riguardo, in particolare, gli articoli 29 e 30 e gli articoli 33 e 34 del già citato [regolamento Bruxelles I bis](#), e l'art. 7 della stessa legge n. 218/1995. Una volta definiti i due procedimenti concorrenti, tuttavia, la circostanza che gli stessi potessero a suo tempo essere coordinati perde ogni rilievo: conta solo stabilire se le decisioni rese rispettivamente in Italia e all'estero siano tra loro compatibili. Se non lo sono, la sentenza straniera non è riconoscibile in Italia.

L'art. 64, lett. e), presuppone che sia definitiva non solo la sentenza straniera, come esige la lett. d), ma anche la decisione italiana. Se in Italia pendesse ancora una domanda avente lo stesso oggetto della decisione straniera, verrebbero in rilievo altre regole per disciplinare l'eventuale ingresso della decisione straniera, a seconda che il procedimento italiano sia iniziato prima o dopo del procedimento straniero culminato in sentenza. Ove sia iniziato per primo il procedimento italiano, vale l'art. 64, lett. f), della legge n. 218/1995, di cui si parlerà in seguito. In caso contrario, il conflitto potrebbe ancora essere evitato in via preventiva mediante le pertinenti regole in tema di litispendenza e connessione internazionali, evocate poco sopra.

Come le norme che presiedono al coordinamento dei procedimenti pendenti in più Stati, anche l'art. 64, lett. e), si preoccupa di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza delle statuizioni ad essi relative, contro il pericolo che vengano a coesistere nell'ordinamento provvedimenti dotati di effetti analoghi nella natura ma contraddittori nel tenore. In questo senso, la norma assicura una tutela di ultima istanza della coerenza dell'ordinamento interno, destinato ad operare quando i meccanismi di prevenzione di simili conflitti non siano stati disponibili (ad esempio per-

ché l'ordinamento dello Stato straniero nega in principio ogni rilievo alla pendenza del processo italiano e alla stessa sentenza italiana, una volta che questa sia intervenuta) o quando quei meccanismi, pur disponibili, non siano stati attivati, quali ne siano le ragioni.

### 3. Il contrasto con altra sentenza parimenti straniera

L'art. 64, lett. e), della legge n. 218/1995 affronta, testualmente, la sola ipotesi che si verifica quando la sentenza straniera di cui si discute si ponga in contrasto con una sentenza «pronunziata da un giudice italiano». Nulla si dice del caso in cui la sentenza straniera sia incompatibile con un'altra sentenza straniera, che soddisfi le condizioni per spiegare effetti in Italia. Altri testi normativi che trattano del riconoscimento delle decisioni dedicano a questa evenienza una previsione espressa. È il caso, in particolare, dell'art. 45, lett. d), del regolamento Bruxelles I *bis*, e dell'art. 24, lett. d), del regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, secondo i quali una sentenza non può produrre effetto nello Stato richiesto se è in contrasto con una sentenza resa in precedenza in uno Stato diverso, purché efficace nello Stato richiesto.

Come colmare la lacuna in Italia? La giurisprudenza non ha avuto occasione, sin qui, di prendere posizione in modo esplicito sul problema, né sembra possibile fare appello puramente e semplice a soluzioni indicate come quelle indicate da ultimo, applicandole per analogia (le norme europee sul riconoscimento e quelle di fonte interna rispecchiano esigenze e considerazioni solo in parte omogenee).

Di fatto, però, la soluzione da seguire non si discosta, stando alla tesi che appare preferibile, da quella stabilita nei regolamenti europei ora ricordati. Si dia il caso che nell'ordinamento italiano abbia effetto la sentenza straniera 1, e che in epoca successiva venga resa la sentenza straniera 2, incompatibile con la precedente. Si immagini altresì che la sentenza 2 soddisfi tutti i requisiti contemplati dall'art. 64 della legge n. 218/1995. Ebbene, la circostanza che la sentenza 2 confligga con la sentenza 1 non è di per sé motivo di diniego del riconoscimento, perché l'art. 64, come detto, indica testualmente che solo il contrasto con una sentenza resa in Italia pregiudica il riconoscimento. Ne viene che anche la sentenza 2 deve ritenersi efficace in Italia.

A quel punto, però, vengono a coesistere nell'ordinamento italiano due decisioni fra loro incompatibili. Il conflitto va per forza composto. A tal fine, in mancanza di regole specifiche riferite alle sentenze straniere, appare ra-

gionevole ricorrere ai mezzi che predisposti dall'ordinamento italiano per risolvere i conflitti fra giudicati, salvo adeguarli alle specificità dell'ipotesi qui esaminata. L'art. 391 del [codice di procedura civile](#) risolve il contrasto fra giudicati prevedendo che la sentenza successiva possa essere impugnata per revocazione: viene dunque preservata la pronuncia precedente ponendo nel nulla quella successiva.

Lo strumento non può essere impiegato nella fisionomia ora descritta quando si tratta di sentenze straniere, perché la sentenza da porre nel nulla è comunque l'espressione di un potere estraneo all'ordinamento giudiziario italiano, che, come tale, non è suscettibile di un'impugnazione propriamente intesa (non si saprebbe del resto davanti a quale ufficio giudiziario proporre una simile impugnazione, dato che l'art. 398 del codice di rito assegna la competenza «allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata»). Il criterio accolto dalla norma può invece, quanto a lui, essere applicato anche nel contesto che qui interessa, dovendosi ritenere che pure qui vadano preservati gli effetti della sentenza 1, mentre debbono essere ignorati, nella misura in cui siano incompatibili, quelli che discendono dalla sentenza 2.

#### 4. Apprezzamento dell'effettivo contrasto fra i giudicati

L'art. 64, lett. e), non indica con precisione che come vada inteso il concetto di incompatibilità, cioè quale genere di discrepanze fra la pronuncia italiana e quella straniera giustificano il diniego del riconoscimento di quest'ultima. Soccorre però a questo proposito la lett. f) della medesima disposizione, che tratta il caso in cui in Italia penda un procedimento «per il medesimo oggetto e fra le stesse parti» di quello terminato con la sentenza straniera. Interpretando il dettato della lett. e) alla luce della lett. f), data l'omogeneità delle funzioni assolute dalle due previsioni, sembra corretto ritenere che sia l'identità oggettiva e soggettiva tra le due sentenze a dare luogo a un'incompatibilità che pregiudica il riconoscimento.

La conclusione appare corroborata da quanto stabilisce, in tema di litispendenza, l'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 218/1995, che considera identiche, ai suoi fini, due domande che abbiano «il medesimo oggetto e il medesimo titolo».

Questi riferimenti, che a prima vista parrebbero accreditare una lettura rigorosa della nozione di identità delle cause (e dunque un impiego cauto del motivo di diniego dell'efficacia qui in discussione), sono stati intesi dalla giurisprudenza, in realtà, in modo flessibile: la prevalente giurisprudenza

di legittimità ritiene riunita la condizione dell'identità delle cause quando si riscontri nei due procedimenti una sostanziale «identità dei risultati pratici perseguiti» (Cass., 28 novembre 2012, n. 21108). Un approccio, questo, che riecheggia quello seguito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sin dalla sentenza relativa al caso Gubisch (Corte Giust., 8 dicembre 1987, *Gubisch Maschinenfabrik KG c. Giulio Palumbo*, causa 144/86) in relazione al presupposto oggettivo della litispendenza c.d. europea disciplinata, oggi, dal regolamento Bruxelles I bis.

Del resto, la stretta identità di titolo e di oggetto delle due cause può essere difficile da apprezzare se, per ipotesi, esse sono il frutto dell'applicazione di leggi differenti, talora capaci di accogliere dei medesimi fatti una qualificazione differente.

Non mancano precedenti in cui la Suprema Corte ha usato maggiore rigore in questo campo, procedendo ad una formale verifica di sovrapposibilità dei *petita* ed escludendo l'identità «tra la domanda proposta dinanzi al giudice straniero, e volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, e volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito» (Cass., 21 agosto 2018, n. 20841).

Nel caso preso ad esempio in apertura, l'interesse materiale perseguito dalla società sudafricana tramite l'invocazione della sentenza resa a Città del Capo è comunque quello di trovare ristoro per la perdita economica imputata all'italiana Beta. Per tale ragione, aderendo all'orientamento della giurisprudenza prevalente, sembra esatto parlare di contrasto tra la decisione sudafricana e quella italiana.



## Capitolo 6

# La lett. f): la non pendenza in Italia di un procedimento sulla stessa causa

La Alfa Bank, di Saint Vincent e Grenadine, chiede alla Corte d'appello di Milano di accertare la riconoscibilità della sentenza con cui la High Court of Justice di Saint Vincent, su sua domanda, ha condannato la Omega S.p.a., con sede a Monza, a restituire una somma presa a mutuo dalla prima. Omega fa valere di avere da tempo adito il Tribunale di Monza perché dichiarare che nessun mutuo è stato (validamente) concluso fra le parti. La banca replica che l'oggetto dei due procedimenti non coincide, che il procedimento a Saint Vincent è iniziato per primo, con un'istanza di conciliazione proposta qualche giorno prima che venisse notificato ad Alfa l'atto introduttivo del procedimento italiano. Osserva, inoltre, che nel procedimento italiano sono contestate la giurisdizione e la validità dell'atto introduttivo.

### 1. Rilievi introduttivi

A norma dell'art. 64, lett. f), della legge n. 218/1995, una sentenza straniera può essere riconosciuta «non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero».

In pratica, non produce effetto in Italia una sentenza straniera che abbia deciso una causa identica a quella per cui si attende il pronunciamento di un giudice italiano, sempre che tale giudice sia stato investito del caso prima dell'omologa autorità straniera.

Anche qui, come nella lett. e), il rischio che si vuole scongiurare è quello di un contrasto fra giudicati, salvo che in questo caso si tratta di un contrasto solo potenziale, dato che la lett. f), interviene quando in Italia è semplicemente pendente un procedimento relativo a una causa identica a quella decisa all'estero.

Occorre che il procedimento italiano sia iniziato prima di quello straniero. In questo, la condizione stabilita alla lett. f) non intende accordare un favore di principio al procedimento italiano. Viene semmai preferita la domanda giudiziale anteriore, applicando specularmente la stessa logica che ispira l'art. 7 della stessa legge n. 218/1995 in tema di litispendenza, là dove prevede la sospensione del procedimento italiano se relativo a una lite identica a quella su cui già è stato chiamato a pronunciarsi il giudice straniero.

## 2. Concetto di identità

Dato che l'interesse perseguito è lo stesso che ispira l'art. 64, lett. e), valgono qui, per la verifica dell'identità delle cause, considerazioni in fondo non diverse da quelle svolte in precedenza circa i criteri che permettono di stabilire se una sentenza straniera possa dirsi incompatibile con una italiana (*supra*, p. 36 s.).

Nel caso proposto all'inizio, ciò significa che la sentenza di Saint Vincent e quella destinata a scaturire dal procedimento italiano sono fra loro potenzialmente in conflitto: la condanna al pagamento di un debito sorto da un contratto, da una parte, e l'accertamento negativo dell'esistenza di quel medesimo contratto (se tale dovesse essere l'esito del procedimento italiano), dall'altro, sono decisioni tra loro incompatibili: l'attuazione dell'una frustrerebbe il risultato pratico dell'altra, e viceversa. I due procedimenti, agli effetti dell'art. 64, lett. f), della legge n. 218/1995, sono dunque identici.

## 3. Determinazione della pendenza della lite

Dirimente, ai fini della verifica del requisito in esame, è la questione di sapere quando siano stati instaurati, rispettivamente, il procedimento ita-

liano e quello straniero. Se la causa ha preso avvio in Italia prima che all'estero, la sentenza straniera è destinata a non produrre effetti in Italia.

Valgono le regole processuali italiane, per quanto concerne il procedimento italiano (rileva dunque la notificazione della citazione o il deposito del ricorso, a seconda del rito), mentre si seguono le norme dello Stato straniero in questione, per quanto riguarda la sentenza straniera.

Lo si desume dall'art. 7, comma 2, della stessa legge n. 218/1995, che nel disciplinare il diverso (ma correlato) istituto della litispendenza precisa che la pendenza della causa straniera «si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge». Sull'accertamento del contenuto di tale legge e l'applicazione delle relative disposizioni valgono, di nuovo, i rilievi fatti in precedenza rispetto all'art. 64, lett. d), della legge.

La soluzione accolta dal legislatore italiano a questo proposito, allora coerente all'orientamento seguito anche nei testi internazionalmente uniforme, lascia oggi il posto all'apposita definizione di criteri autonomi, che evitano le complicazioni di un'indagine sul diritto straniero. Ad esempio, il [regolamento \(UE\) 2016/1103](#) sui regimi patrimoniali, replicando delle formule presenti anche in altre misure dell'Unione, prevede all'art. 14 che la pendenza si determina: a) alla data del deposito della domanda giudiziale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, se si tratta di procedimento che si avvia senza previa notifica; b) alla data della ricezione della domanda da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o ancora c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale. Sembra corretto escludere che i criteri autonomi ora citati possano trovare impiego per analogia nei casi soggetti all'art. 64 della legge n. 218/1995: la via tracciata dalla legge è verosimilmente meno agevole, ma, finché non intervenga una modifica legislativa, non sembra lecito ignorarla.

La vicenda proposta a titolo d'esempio in apertura presenta a questo proposito una peculiarità, dato che nello Stato d'origine si è svolta, in prima battuta, una procedura di conciliazione. Occorre ancorare la pendenza della lite straniera all'avvio di tale procedura, o bisogna piuttosto guardare al momento in cui, esaurito il tentativo di conciliazione, è entrato in gioco il

giudice di Saint Vincent? La risposta, alla luce di quanto appena osservato dipende, in linea di principio, dalle regole processuali in vigore a Saint Vincent: se queste fissano l'inizio del processo all'avvio della conciliazione, tale coincidenza vale anche, nell'ordinamento italiano, agli effetti dell'art. 64, lett. f), a nulla rilevando che secondo il diritto italiano, invece, la domanda di mediazione non genera pendenza della lite.

## 4. Peso da accordare alla validità della citazione

Il caso descritto all'inizio porta a chiedersi, infine, se l'invalidità dell'atto introduttivo – e quindi dell'instaurazione del procedimento – implichi che il procedimento italiano non abbia mai iniziato a pendere, favorendo così la prevenienza del procedimento straniero culminato con la sentenza da riconoscere. Si pensi al caso in cui la *vocatio in ius* non individui adeguatamente l'identità della parte convenuta. La giurisprudenza di legittimità ha in passato rigettato questa lettura.

Del resto, per cogliere l'obiettivo dell'art. 64, lett. f), conta che in Italia si stia in sostanza discutendo la stessa causa decisa dalla sentenza straniera di cui trattasi, al di là degli schemi che questa discussione sta seguendo.

L'atto introduttivo invalido comporterà certo la necessità di sanare il vizio, ad esempio rinnovando la chiamata in giudizio della parte convenuta, ma non farà venire meno la pendenza della lite ai fini della disciplina della litispendenza.

---

### Per approfondire: altri spunti dalla giurisprudenza

- Cass., 21 ottobre 1996, n. 9153

## Capitolo 7

# La lett. g): la non contrarietà all'ordine pubblico

Alfa, un'associazione sindacale turca, cita la società italiana Beta dinanzi al Tribunale del lavoro di Ankara. Agendo in rappresentanza dei suoi iscritti, lamenta il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti ai dipendenti impiegati nello stabilimento che la stessa Beta possiede in Turchia. Accogliendo la domanda di Alfa, il Tribunale condanna Beta a versare, oltre ai contributi (e gli interessi per il ritardo), un importo supplementare a titolo di sanzione civile. Formatosi il giudicato, Alfa chiede che la Corte d'appello di Milano dichiari che la pronuncia turca è efficace in Italia e può essere eseguita. Beta si oppone. Fa valere che la sentenza la condanna a versare una somma che va al di là della compensazione del danno patito dai dipendenti, mentre nell'ordinamento italiano – sostiene – la responsabilità civile assolve solo una funzione compensativa. Osserva, inoltre, che il Tribunale del lavoro turco che l'ha emessa non sarebbe un giudice terzo e indipendente, poiché, in Turchia, le associazioni sindacali più rappresentative concorrono alla nomina dei componenti di quell'organo.

### 1. Rilievi introduttivi

Stabilisce l'art. 64, lett. g), della [legge n. 218/1995](#) che una sentenza straniera è efficace in Italia solo se «le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico», cioè, solo se il suo riconoscimento non da-

rebbe luogo a una lesione dei valori fondamentali dell'ordinamento italiano, quelli senza i quali il medesimo ordinamento vedrebbe messa in discussione la sua stessa identità.

Si tratta, in sostanza, della medesima preoccupazione per scongiurare la quale si prevede che la legge straniera applicabile a una data situazione o a un dato rapporto non venga applicata quando i suoi effetti, come dice l'art. 16 della stessa legge n. 218/1995, «sono contrari all'ordine pubblico».

L'esigenza a cui fa fronte il c.d. limite dell'ordine pubblico, del resto, si manifesta in tutte le ipotesi in cui si fa questione dell'ingresso di valori giuridici stranieri nell'ordinamento italiano: quando quei valori sono incarnati in norme generali ed astratte, appartenenti alla legge straniera che le norme di conflitto in vigore in Italia richiamano per regolare la sostanza della fattispecie, e quando valori in questione sono espressi in un provvedimento di un'autorità, senza dover distinguere, in questo secondo caso, a seconda che l'efficacia dipenda dalle condizioni previste all'art. 64 della legge n. 218/1995 o quelle di cui agli articoli 65 o 66.

Il limite dell'ordine pubblico assolve nel diritto internazionale privato una funzione di difesa di ultima istanza dell'ordinamento del foro, sebbene in anni recenti si sia affacciata in giurisprudenza una lettura dell'istituto quale strumento per promuovere all'esterno (non solo proteggere «in casa») i valori dell'ordinamento: si è parlato in questo caso di funzione «positiva» dell'ordine pubblico (Cass., 19 dicembre 2023, n. 35437).

È, in ogni caso, un compito diverso da quello affidato a un altro meccanismo, noto al diritto civile sotto lo stesso nome, vale a dire l'ordine pubblico quale limite all'autonomia privata (ne parla, ad esempio, l'art. 1343 del [codice civile](#), che qualifica come illecita la causa del contratto se contraria, appunto, all'ordine pubblico).

L'ordine pubblico che interessa le norme sulla legge applicabile e l'efficacia delle sentenze viene designato come «internazionale». Quello «interno» allude invece al concetto che rileva ai fini delle norme sostanziali.

## 2. Il concetto di ordine pubblico

L'ordine pubblico, anche quello internazionale, è un concetto duttile.

Non vi è un elenco dei principi che lo compongono, ed è anzi pacifico che i contorni della nozione mutino col variare dei valori che formano, nel tempo, l'identità dell'ordinamento giuridico del foro. L'indissolubilità del

matrimonio, ad esempio, è stato a lungo un principio identitario dell'ordinamento italiano, ma ha poi cessato di esserlo, quando l'ordinamento italiano, con la [legge 1° dicembre 1970, n. 898](#), si è dotato di una legislazione in tema di divorzio. Lo sviluppo della legislazione, in effetti, è un indice dell'evolversi dei valori dell'ordinamento: se una condotta, prima riprovata, viene in seguito permessa e regolata, significa che l'ordinamento non vi vede più un disvalore assoluto, preoccupandosi semmai di realizzare gli interessi che la stessa, magari a certe condizioni, può propiziare.

Ciò però non significa che per tracciare i confini dell'ordine pubblico italiano basti guardare alle norme imperative italiane, ascrivendo meccanicamente all'ordine pubblico qualsiasi valore presidiato da norme che la legge italiana qualifica come inderogabili. Chi ragionasse in questo modo finirebbe con l'identificare l'ordine pubblico c.d. internazionale con quello interno, mentre il primo, come si è detto, interviene solo quando la legge straniera applicabile o una sentenza straniera per il resto efficace in Italia produrrebbero, senza il ricorso ad alcun limite, una lesione intollerabile dei principi di fondo dell'ordinamento italiano.

In passato, la giurisprudenza di legittimità ha faticato a tracciare la distinzione tra ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno, accreditando in qualche caso la tesi per cui i principi di ordine pubblico c.d. internazionale andassero estrapolati puramente e semplicemente dalle norme imperative italiane (Cass., 10 aprile 1981, n. 2187).

In seguito, però, la Suprema Corte ha sottolineato in più occasioni la necessità di tenere separati i due concetti, affermando che per aversi violazione dell'ordine pubblico internazionale non basta che la legge straniera o la sentenza straniera di cui si discute accolgano delle soluzioni diverse da quelle che seguirebbe nelle stesse circostanze la legge italiana o un giudice italiano.

La Corte ha spiegato, ad esempio, che non incorre nel limite dell'ordine pubblico internazionale, in una controversia in materia successoria, l'applicazione di una legge straniera che non conosca l'istituto della legittima, poiché la Costituzione italiana non impone la tutela dei legittimari (Cass., 24 giugno 1996, n. 5832). In altri termini, la circostanza che la legge straniera o una sentenza straniera rispecchino una politica che il legislatore italiano potrebbe in ipotesi far propria senza violare la Costituzione, basta ad escludere il ricorso all'eccezione di ordine pubblico.

Più di recente, le Sezioni unite hanno avuto modo di precisare, e di fatto innovare, il proprio orientamento generale sul punto, affermando che «la compatibilità con l'ordine pubblico ... dev'essere valutata alla stregua non

solo dei principi fondamentali della ... Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza» (Cass., 8 maggio 2019, n. 12193). Plasmano quindi l'ordine pubblico non solo i valori di fondo dell'ordinamento italiano, ma anche le particolari previsioni che declinano quel particolare valore nella legislazione e nella giurisprudenza.

### 3. Ricostruzione dei principi di ordine pubblico

Da dove desumere, alla luce di quanto precede, i principi che alimentano l'ordine pubblico internazionale? Dalla Costituzione, certo; dalla legislazione, nella misura in cui, completando il disegno costituzionale, delinea le grandi basi assiologiche dell'ordinamento italiano. Ma anche dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, specie quelle che assicurano la protezione dei diritti umani, e le altre norme – comprese quelle relative al processo di integrazione europea – che fissano i valori a cui l'Italia conforma la propria partecipazione alla vita di relazione internazionale.

Si trovano principi di ordine pubblico nelle diverse aree dell'ordinamento.

Nell'ambito dei rapporti di famiglia, ad esempio, lo scrupolo di rispetto dell'ordine pubblico comporta, ad esempio, la non riconoscibilità dei provvedimenti stranieri che accertano lo *status filiationis* di nati da gestazione per altri, relativamente alla posizione del genitore di intenzione (Cass., 30 dicembre 2022, n. 38162), non invece ai provvedimenti che costituiscono lo *status filiationis* in coppie omogenitoriali (Cass., 31 marzo 2021, n. 9006).

Il principio di eguaglianza dei coniugi, quanto a lui, costituisce valore indefettibile dell'ordinamento italiano ed è messo al riparo, attraverso l'eccezione di ordine pubblico dall'applicazione di leggi straniere, o dal riconoscimento di sentenze straniere, che accolgano della famiglia una visione differente (Cass., 7 agosto 2020, n. 16804).

Nel campo del diritto del lavoro, per esempio, si è escluso in varie sentenze, e con specificazioni che non è qui possibile ripercorrere, che è di ordine pubblico la tutela del lavoratore in caso di licenziamento *ad nutum*, senza il concorso di adeguate tutele (v. per tutte Cass., 19 luglio 2007, n. 16017).

Nell'ambito delle obbligazioni, si riteneva in passato che forme di risarcimento con attribuzione di danni c.d. punitivi fossero contrarie all'ordine pubblico. La Suprema Corte ha di recente mutato indirizzo sul punto: le

forme di risarcimento ultracompensative previste dalla legge straniera o accordate in forza di una decisione straniera non contrastano sempre e per ciò solo con l'ordine pubblico italiano; occorre semmai stabilire se, nella specie, l'irrogazione di sanzioni civili miri a tutelare interessi primari e sia circondata del genere di cautele che l'ordinamento italiano esige per le pene afflittive (Cass., 5 luglio 2017, n. 16601).

Le illustrazioni passate in rassegna riguardano valori di tipo sostanziale. Nell'ordinamento italiano, come negli altri, possono rivelarsi fondamentali, e dunque di ordine pubblico, anche dei valori che attengono al processo. Da qui l'affermazione che accanto a un ordine pubblico c.d. sostanziale esiste un ordine pubblico c.d. processuale. Appartengono a questa categoria, ad esempio, il principio di terzietà e imparzialità del giudice e della parità d'armi nel contraddittorio.

Al pari dei principi di ordine pubblico sostanziale, anche quelli di ordine pubblico processuale sono attinti dal diritto interno (ad esempio l'art. 111, comma 2, della Costituzione), oppure da norme internazionali in vigore per l'Italia (ad esempio, l'art. 6 della [convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#)). Come si è già rilevato, il limite dell'ordine pubblico tende a sovrapporsi, nella sua accezione processuale, con uno dei due requisiti fissati dall'art. 64, lett. *b*), della legge n. 218/1995: l'osservanza dei «diritti essenziali della difesa».

Le due indicate dimensioni dell'ordine pubblico, quella sostanziale e quella processuale, sono appena due lati di un fenomeno unitario. Al momento di vagliare la riconoscibilità di una decisione straniera, si deve avere riguardo tanto ai valori sostanziali quanto a quelli processuali eventualmente toccati dalla pronuncia. Si può concludere che la sentenza non soddisfa i requisiti per il riconoscimento ove il suo riconoscimento offenda, indifferentemente, i valori sostanziali dell'ordinamento italiano o quelli relativi al processo.

Se ne ha un'illustrazione nel caso anteposto alla trattazione dell'art. 64, lett. *g*), se è vero che la compatibilità della decisione turca con l'ordine pubblico italiano è contestata tanto sotto il profilo sostanziale (per il fatto di comportare la condanna a una sanzione civile, con funzione ultracompensativa), quanto su quello processuale (perché, si dice, non sarebbe garantita la terzietà e l'indipendenza dell'organo che l'ha emessa).

Entrambe le doglianze, per la verità, potrebbero dover essere disattese. La prima, perché, come segnalato, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato lo sfavore generale e di principio riservato all'idea dei danni punitivi e delle pene civili in genere. La seconda, perché, in tema di imparzialità del giudice, la Suprema Corte ha affermato che la mera «possibilità di deci-

sioni collegiali assunte anche da membri scelti dalle associazioni sindacali non vale a dimostrare la mancanza di terzietà del giudice» (Cass., 7 marzo 2023, n. 6723).

## 4. Eccezionalità e concretezza dell'ordine pubblico

La duplice osservazione appena svolta permette di mettere in luce due caratteristiche generali del limite dell'ordine pubblico, quale è inteso nel sistema italiano di diritto internazionale privato.

Per un verso, il ricorso all'ordine pubblico è configurato alla stregua di un'eccezione al normale operare delle norme sui conflitti di leggi e sulla efficacia delle decisioni straniere, e richiede, a questo titolo, un impiego prudente: non basta che la legge straniera o la decisione straniera accolgano soluzioni anche molto distanti da quelle seguite in Italia, occorrendo semmai la violazione di un valore fondamentale. Per un altro verso, l'eccezione di ordine pubblico non colpisce una legge straniera o una sentenza straniera per il solo fatto che dichiarino in astratto un valore antitetico ai valori italiani: si giustifica la non applicazione della legge straniera o il diniego di riconoscimento della sentenza solo quando quella legge o quella decisione produrrebbero in concreto, nelle specifiche circostanze del caso, degli effetti intollerabili.

Facendo leva sul dato indicato da ultimo, per esempio, la giurisprudenza ha potuto escludere che una decisione straniera violasse l'ordine pubblico italiano in quanto sprovvista di motivazione (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781) o quando il solo contenuto della motivazione contrastasse con l'ordine pubblico, là dove la parte dispositiva invece non generasse alcuna violazione (Cass., 24 marzo 2023, n. 8462).

## 5. Gli effetti attenuati e l'ordine pubblico di prossimità

È bene infine dar conto di due declinazioni particolari del limite dell'ordine pubblico, discusse perlopiù in dottrina e nella giurisprudenza di paesi diversi dall'Italia: la teoria degli effetti attenuati dell'ordine pubblico e la teoria dell'ordine pubblico di prossimità.

Secondo la teoria degli effetti attenuati, la circostanza che una situazione giuridica costituita all'estero non possa avere ingresso *come tale* nell'ordinamento dello Stato richiesto, perché espressiva di valori incompatibili con l'ordine pubblico, non esclude per forza la possibilità che detta venga

situazione venga invocata nello Stato richiesto quale base per la tutela di pretese che sarebbe irragionevole negare. In questo senso, sostengono ad esempio i fautori di questo orientamento, seguito in diversi paesi europei, l'inefficacia in Italia del vincolo matrimoniale intercorrente (in base a una legge che ammetta la poligamia) fra il marito e le sue diverse mogli non dovrebbe costituire di per sé un ostacolo all'accoglimento delle pretese che ognuna delle mogli avanzi nei confronti del marito a titolo di mantenimento. In nome del rigetto della situazione giuridica di base (per contrarietà all'ordine pubblico), si finirebbe paradossalmente per compromettere un valore (di solidarietà, in questo caso) che l'ordinamento italiano, invece, promuove.

La teoria dell'ordine pubblico di prossimità gradua invece il limite dell'ordine pubblico in base all'intensità del legame che unisce tra la situazione giuridica sorta all'estero ed il foro.

La teoria si fonda sul presupposto che l'ordine pubblico, proprio perché frustrato solo da compressioni in concreto, non possa dirsi pregiudicato se la situazione entri in contatti con il foro solo tangenzialmente.

La Suprema Corte ha occasionalmente evocato la teoria, ma ha ritenuto sussistere un contatto sufficientemente prossimo con il foro da innescare il limite dell'ordine pubblico qualora le parti interessate dalla situazione giuridica risiedano in Italia: specie se a intrattenere il contatto più stretto sia la parte non destinataria della protezione accordata dal valore di ordine pubblico in gioco (Cass., 8 marzo 2023, n. 6920).

---

### Per approfondire: altri spunti dalla giurisprudenza

- Cass., 25 luglio 2016, n. 15343
- Cass., 14 agosto 2020, n. 17170
- Cass., 23 luglio 2021, n. 21233
- Cass., 10 dicembre 2021, n. 39391
- Cass., 30 dicembre 2022, n. 38162



## Per saperne di più

### CAPITOLI DI MANUALI

C. CAMPIGLIO, F. MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, 11<sup>a</sup> ed., Torino, 2024, p. 395 ss.

G. CONETTI, F. VISMARA, S. TONOLO, *Manuale di diritto internazionale privato*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 2024, p. 73 ss.

P. FRANZINA, *Introduzione al diritto internazionale privato*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2023, p. 293 ss.

### ALTRI CONTRIBUTI DOTTRINALI

S. BERNASCONI, *Sulla domanda di modifica di sentenze straniere di divorzio di cui è stata rifiutata la trascrizione*, in *Famiglia e diritto*, 2016, p. 378 ss.

R. CALVIGIONI, *La Cassazione ancora sulla genitorialità same-sex, tra diritto internazionale privato e regolamento di stato civile*, in *Famiglia e diritto*, 2024, p. 794 ss.

C. CAMPIGLIO, *Il ruolo del pubblico ministero in sede di riconoscimento delle sentenze straniere in ambito familiare*, ne *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, p. 865 ss.

G. CARELLA, *Sentenze civili e atti stranieri*, in *Enciclopedia del diritto (Annali, vol. IX)*, Milano, 2016

A. CARLEVARIS, *Violazione dei diritti essenziali di difesa nel giudizio estero e rispetto del contraddittorio nel procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale privato*, 2005, p. 1017 ss.

G. CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere: artt. 64-67 l. n. 218/1995*, Milano, 2001

E. D'ALESSANDRO, *Ordinamenti statali europei e decisioni di scioglimento del matrimonio emesse da tribunali religiosi: il caso Sahyouni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2020, fasc. speciale, p. 181 ss.

- E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007
- A.M. FELICETTI, *Presupposti e limiti al riconoscimento del ripudio islamico secondo la Cassazione (con alcuni spunti sul c.d. arbitrato religioso)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, p. 1369 ss.
- P. FRANZINA, *Il riconoscimento in Italia delle adozioni pronunciate all'estero: la Cassazione fa chiarezza sulle norme applicabili e sui contorni dell'ordine pubblico*, ne *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2024, p. 859 ss.
- M. FRANZONI, *Danno punitivo e ordine pubblico*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, p. 283 ss.
- M. GRASSI, *Il punto sulla compatibilità delle "freezing injunction" con l'ordine pubblico italiano*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2023, p. 853 ss.
- A. LEANDRO, *Competenza internazionale del giudice straniero e immunità giurisdizionale degli Stati*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, p. 2674 ss.
- O. LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Cedam, 2009
- O. LOPES PEGNA, *Attentato alle Torri Gemelle e sentenza statunitense di condanna dell'Iran: quali ricadute della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 nei procedimenti di "exequatur" di sentenza straniera?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, p. 556 ss.
- O. LOPES PEGNA, *L'accertamento della "competenza internazionale" del giudice straniero ai sensi della legge n. 218/1995*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2024, pp. 77-101
- M. MARESCA, *Articolo 64*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, a cura di S. Bariatti, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 1460 ss.
- F. MARONGIU BUONAIUTI, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere e la circolare Ministeriale agli uffici di stato civile*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1998, p. 375 ss.
- P. PICONE, *L'art. 65 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato e il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2000, p. 381 ss.
- P. PICONE, *Sulla complementarietà tra gli artt. 64 e 65 l. n. 218/95 di riforma del diritto internazionale privato, ai fini del riconoscimento in Italia di sentenze straniere*, in *Int'l Lis*, 2005, p. 124 ss.
- C. RAGNI, *Riconoscimento in Italia di adozioni omoparentali e ordine pubblico internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, p. 43 ss.
- F. SALERNO, *La circolazione ministeriale "esplicativa" sull'iscrizione delle sentenze straniere nei registri dello stato civile*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, p. 178 ss.
- A. SARDU, *CEDU, ripudio e ordine pubblico nella recente giurisprudenza della Cassazione*, ne *La Comunità Internazionale*, 2021, pp. 551 ss.

---

S. TONOLO, *Ripudi islamici, divorzi privati e ordine pubblico: quale efficacia*, in *Questione giustizia*, 2020

S. TONOLO, *Tecnologie riproduttive, progetti genitoriali, e questioni di diritto internazionale privato concernenti lo "status filiationis"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2021, p. 669 ss.

C. TUO, *Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2014, p. 43 ss.

O. VANIN, *Ripudio islamico, principio del contraddittorio e ordine pubblico italiano*, ne *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, p. 1031 ss.





L'efficacia in Italia di una sentenza straniera in materia civile, ove non sia assicurata da norme dell'Unione europea o convenzioni internazionali, dipende da quando dispone la legge 31 maggio 1995, n. 218.

Il volume tratta dei sette requisiti fissati a questo fine dall'art. 64 della legge. Propone un esame dei problemi più comuni che tali requisiti suscitano, partendo dall'esame di scenari concreti, a titolo d'esempio.

L'analisi, limitata ad un sorvolo delle principali questioni interpretative sollevate dalla norma, rispecchia le acquisizioni della giurisprudenza e gli orientamenti generalmente accolti dalla dottrina.

*Omar Vanin è dottore di ricerca in diritto internazionale privato. Avvocato del Foro di Padova, è docente a contratto nell'Università degli Studi di Padova.*

---

Opera realizzata nell'ambito del progetto EJNIta 2.0, finanziato dall'Unione europea e guidato dal Ministero della Giustizia.

ISBN 9791280600608 (ebook -pdf)